

TI_GERICHTE 11.2006.123 vom 18. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2006.123

FR: TI_GERICHTE 11.2006.123 du 18 novembre 2006

IT: TI_GERICHTE 11.2006.123 del 18 novembre 2006

Regeste

Consenso dell'autorità tutoria alla divisione di un'eredità cui è parte una persona munita di rappresentante provvisorio

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, del- l'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424 a CPC. Ciò premesso, un appello deve contenere le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Nondimeno, ove un tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi d'impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3^a edizione, n. 41 ad art. 420). Nella fattispecie l'interessata postula l'annullamento dell'approvazione data dall'autorità tutoria alla divisione dell'eredità materna, e segnatamente il consenso alla cessione dell'immobile di Cannobio al padre, facendo valere una lesione dei suoi interessi. La critica è sufficientemente chiara. Tempestivo, l'appello è dunque ricevibile.

E. 2

Dopo avere ricordato che sul contratto di divisione la ricorrente era stata sollecitata invano a esprimersi, l'autorità di vigilanza ha accertato che nella fattispecie l'unico punto litigioso consiste nell'attribuzione dell'immobile di _____ a _____. In proposito essa ha rilevato che le tensioni familiari giustificano lo scioglimento della comunione ereditaria fu _____ e che nel quadro della divisione gli interessi della rappresentata risultano convenientemente salvaguardati, la quota spettante a AP 1 essendo conforme al valore venale dell'appartamento. Donde, in sintesi, la reiezione del ricorso.

E. 3

L'appellante evoca la sospensione provvisoria dall'esercizio dei diritti civili, a suo avviso illegale, sottolinea i cattivi rapporti con il rappresentante _____, censurandone comportamenti scorretti, e sostiene che nessuna misura tutelare si giustifica nel suo caso. Essa espone poi le proprie vicissitudini con il padre, il quale si adopererebbe per escluderla dall'eredità, e ripete che quanto prevede il contratto di divisione, ovvero l'assegnazione dell'appartamento di Cannobio al genitore, è contrario ai suoi interessi. In luogo di ciò essa chiede di poter conservare la proprietà dell'appartamento, il che non la obbligherebbe a entrare in relazione con il padre, mentre quest'ultimo potrebbe continuare a usare l'immobile. Da parte sua, con il passare del tempo essa beneficerebbe dell'aumento di valore

che acquisirebbe la sua quota di comproprietà, più vantaggioso rispetto a quanto essa potrebbe ricavare da un conguaglio in denaro.

E. 4

La legittimità della procedura d'interdizione – tuttora pendente – avviata il 19 novembre 2002 dalla Commissione tutoria regionale non è oggetto dell'attuale giudizio, come non è oggetto dell'attuale giudizio la sospensione provvisoria di AP 1 dai diritti civili e la designazione del rappresentante. Al riguardo le doglianze addotte nell'appello non sono dunque ricevibili. Preoccupa invero che a tutt'oggi l'autorità di vigilanza non sia ancora riuscita a ottenere una perizia sulle condizioni dell'interessata né, tanto meno, a pronunciarsi sull'eventuale misura da adottare. Certo, la procedura è stata ripetutamente sospesa e AP 1 rifiuta di collaborare con il Servizio psico-sociale di _____. È anche vero tuttavia che essa resiste perché la dott. _____, responsabile del citato Servizio, ha già espresso una propria opinione sulla malattia di lei (rapporto del 13 dicembre 2001, nell'incarto della Commissione tutoria regionale). Potrebbe quindi versare in stato di esclusione o di ricusa (DTF 118 II 249). Per quale ragione l'autorità di vigilanza insista nel far capo a tale specialista (invece di rivolgersi allo specialista di un altro Servizio) è difficile capire. Com'è difficile capire perché, volesse davvero insistere, l'autorità di vigilanza non abbia diffidato l'interdicenda a presentarsi dalla dottoressa _____, con la comminatoria dell'esecuzione forzata.

E. 5

Ciò posto, oggetto dell'attuale giudizio è unicamente la legittimità del consenso rilasciato dall'autorità tutoria alla divisione dell'eredità fu Letizia Marchesini e, in particolare, quello relativo alla cessione dell'appartamento di _____ a _____ dietro “conguaglio non inferiore a 1 /

E. 6

L'appellante chiede di poter conservare la sua quota di comproprietà sull'appartamento, rinunciando al conguaglio. Nella misura in cui pretende di rimanere in comunione ereditaria con il padre, essa trascura tuttavia che l'art. 604 cpv. 1 CC conferisce a ogni erede il diritto di esigere la divisione dell'eredità in ogni tempo, salvo – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie (cfr. Steinauer, *Le droit des successions*, Berna 2006, pag. 574 n. 1234 segg.) – che il richiedente non sia tenuto a rimanere in comunione per legge o per contratto. In concreto _____ non può dunque essere obbligato a restare in comunione ereditaria con l'appellante. Nella misura per converso in cui l'appellante chiede che le sia attribuita, in esito alla divisione dell'eredità materna, una quota di comproprietà sull'appartamento di _____, essa disconosce che nessun erede può essere costretto a rimanere in comproprietà con altri (art. 650 CC). La prospettiva che in un futuro prossimo l'appartamento aumenti di valore potrebbe giustificare, se mai, il differimento della divisione ereditaria (art. 604 cpv. 2 CC). L'appellante non adombra tuttavia un'eventualità del genere. Chiede solo di poter conservare la sua quota di comproprietà in vista di rivenderla a maggior prezzo. Ciò non è fattibile tuttavia senza il consenso del genitore, le cui intenzioni sono antitetiche (come dimostra il contratto di divisione da lui proposto: doc. 4). D'altro lato l'appellante non asserisce – per avventura – di poter rilevare lei medesima l'intero appartamento. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 7

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – in via eccezionale – a prelevare spese. Né si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla Commissione tutoria regionale, che non ha dovuto sopportare costi presumibili. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis , pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – ; – , . Comunicazione a: – ; – . terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.